

Aprile 2021 Anno VIII - N° 4

Il declino dell'Artigianato e la poca attenzione del legislatore

EDITORIALE

Il problema dell'attuale declino del settore dell'artigianato risiede in una legislazione molto rigida nei confronti della piccola imprenditoria e poco attenta al settore che costringe queste categorie, viste le

difficoltà economiche e recessive, a chiudere le proprie aziende. La colpa non è solo delle istituzioni, ma anche della mancanza di organizzazione delle organizzazioni sindacali. Se la categoria si trova

in questa situazione è anche perché i sindacati non hanno saputo proporre interventi efficaci. Dobbiamo, anche noi, prenderci la nostra

..... Continua a pag. 3

INDICE

EDITORIALE

1 Il declino dell'Artigianato e la poca attenzione del legislatore

ARTICOLO DI FONDO

4 Il credito IVA per cessata attività si prescrive sempre in 10 anni

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

6 Le startup ai tempi del Covid-19

ARTIGIANATO & PMI

8 Circa 11 miliardi di euro previsti per le imprese. I dettagli
10 Un mercato libero per l'energia delle nostre imprese
12 Lavoratori della cultura, raramente appaiono come protagonisti riconoscibili
14 Assunzioni al femminile

COMMERCIO

17 Direttiva UE, nuove soglie per l'e-commerce in ambito B2C
20 Legge di Bilancio 2021, indennizzo per cessazione attività
22 Autorizzate le attività di mensa e catering durante la pandemia

AGRICOLTURA

24 PAP vs Covid
26 Incentivi ISMEA per giovani imprenditori agricoli

RESTIAMO IN CONTATTO



CILA Nazionale



consulenza@cilanazionale.org
comunicazione@cilanazionale.org



@CILA_Nazionale



Cila Nazionale



www.cilanazionale.org
www.alaroma.it
www.consorziocase.com
www.ispanazionale.org
www.uils.it

Artigianato
& Impresa

Anno VIII - N. 4

Aprile 2021

*Periodico mensile a carattere
socio-politico, sindacale e
culturale*

Editore:

Federazione Regionale dell'Artigianato
del Lazio

Direttore Responsabile:

Massimo Filippo Marciano

Proprietario:

Antonino Gasparo

Coordinatrice di redazione:

Francesca Minieri

Redazione:

Anna Elisa Bellavia - Camilla
Cavalli - Arianna Di Perna - Irene
Ivanaj - Roberta Leo - Laura Meccio
- Francesca Minieri - Helen Sanatkar
Modabber - Cristiana Ricci - Benedetta
Russo - Arianna Scarozza

Impaginazione e grafica:

Marian Bacosca-Tarna

Stampa: Stampato in proprio in Via di
Sant'Agata dei Goti, 4 - 00184 Roma

Direzione e Redazione:

Via Sant'Agata dei Goti, 4
00184 - Roma
Tel: 06.69.92.33.30
Fax: 06.67.97.661

Gli articoli e le note firmati (da collaboratori esterni ovvero ottenuti previa autorizzazione) esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano la CILA e/o la redazione del periodico.

L'Editore declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall'uso dell'informazione e dei messaggi pubblicitari contenuti nella rivista.

**Registrazione Tribunale di
Roma No. 298 del 12.12.2013**

Continua dalla copertina

colpa. Le istituzioni devono incentivare e incoraggiare le aziende. È una mancanza di intuito politico, la responsabilità è sempre politica. Gli artigiani sono talmente appesantiti dalle tasse! Vengono applicate pesanti sanzioni a loro carico che non possono nemmeno pagare. E rimangono debitori dello Stato che quelle tasse non le rivedrà mai, perché gli artigiani non hanno più niente da perdere. In mancanza di incentivi da parte delle istituzioni, si crea un danno non solo culturale ma anche di servizio per i cittadini

in quanto l'opera che svolge l'artigianato è di servizio a beneficio della qualità della vita. L'artigianato nasce con l'insegnamento pratico nelle botteghe artigiane. Un tempo, un prodotto artigianale avevano un significato di qualità che ora si è perso. Si dovrebbe incentivare i giovani ad andare verso le botteghe. Ma anche la bottega deve avere un sostegno da parte della collettività. Sono state fatte riforme atte a scoraggiare le imprese. La responsabilità è soprattutto regionale, a livello di sviluppo del settore, ma anche del governo stesso. Chi regge le istituzioni, non

sa nemmeno che servizio è l'artigianato. L'art. 45 della Costituzione stabilisce che l'artigiano è e rimane un soggetto molto debole; il proprio valore lo ha nelle mani, sa trasformare le materie prime in prodotti di pregio. Si dovrebbe tutelare la categoria innanzitutto con la detassazione, soprattutto a chi ha due o tre addetti, le piccolissime imprese. E indirizzare i giovani nelle botteghe artigiane, toglierli dalla strada. La gioventù allo sbando è figlia della mancanza di ricollocazione lavorativa. È importante imparare un lavoro che si può rivendere anche all'estero

La Costituzione della Repubblica Italiana



Antonino Gasparo
presidente UILS

Nasce a Piraino nel 1935. Successivamente alla promozione di diversi organismi e realtà da lui fondate con lo scopo di sensibilizzare il legislatore e la pubblica amministrazione, nel 1985 fonda la C.I.L.A. (Confederazione Nazionale di Lavoratori Artigiani), che si propone di tutelare i piccoli imprenditori nelle Istituzioni e della quale all'unanimità viene nominato Presidente.

Il credito IVA per cessata attività si prescrive sempre in 10 anni

Una impresa chiusa non potrebbe portare l'anno successivo l'eccedenza in detrazione o compensazione e pertanto, sentenza la Suprema Corte, solo il D.P.R.n. 633 del 1972 può regolare la fattispecie del rimborso per il credito iva.



Articolo di
Francesca Minieri

Laureata in Scienze Politiche, accompagnatrice turistica, giornalista.

Lavora nel settore turistico da più di 10 anni e anche come giornalista si è focalizzata principalmente sui viaggi, collaborando con riviste di settore e realizzando servizi di promozione turistica per trasmissioni televisive anche di grande seguito come Donnavventura.

Come piccolo imprenditore, titolare di struttura ricettiva, è molto interessata ai temi trattati della piccola e media impresa.

Chiudere una attività è sempre un momento delicato, lo è psicologicamente, a prescindere dal motivo per cui si chiude, e lo è dal punto di vista degli adempimenti burocratici e fiscali.

Uno degli aspetti a cui prestare attenzione perché potrebbe essere difficile da ottenere, è il rimborso del credito IVA da dichiarazione proprio per cessata attività. L'elemento che spesso crea problemi riguarda i termini di prescrizione del credito IVA e di decadenza della possibilità di esercitare il diritto al rimborso.

Se guardiamo agli esiti delle sentenze portate in Corte di Cassazione si potrebbe dire che a riguardo la giurisprudenza ha una visione molto chiara della questione, eppure i contenziosi continuano e così la stessa Corte di Cassazione si è dovuta pronunciare nuovamente con la sentenza numero 17495 del 21 agosto 2020.

Il caso riguarda la cessata attività di un contribuente che in un primo momento aveva deputedo il credito Iva a compensazione per poi chiedere, non avendolo usato, il rimborso. L'agenzia delle Entrate, appellandosi all'art 21 del Decreto Legislativo numero 546 del 1992, contesta tale diritto al contribuente in quanto l'istanza di rimborso era stata chiesta oltre il termine dei due anni previsti da tale decreto. Nel dettaglio, in seguito alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello della Agenzia delle Entrate in quanto il titolare della ditta indi-

viduale aveva compilato il quadro RX4 del Mod. Unico e indicato il credito nella colonna IV, ossia tra quelli da portare in compensazione, che hanno termine biennale per promuovere istanza di rimborso.

Ma con il passaggio in Corte di Cassazione il ricorso originario dell'imprenditore è stato accolto secondo un orientamento ormai consolidato e inequivocabilmente riproposto con Ordinanza numero 17495 del 21 Agosto 2020:

“La domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (RX4), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti – come nel caso di specie – di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultata alla cessazione di attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art.30, comma 2, e la richiesta è soggetta a termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n.546 del 1992, art 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizioni specifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo.”

Pertanto il credito IVA in caso di cessata attività, anche se non richiesto con il modulo apposito VR per il rimborso, rimane soggetto all'ordinaria scadenza decennale e non è applicabile il termine di

Importo di cui si richiede il rimborso	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Causale del rimborso	<input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	<input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	<input type="text"/>
Contribuenti Subappaltatori	<input type="checkbox"/>	Esonero garanzia	<input type="checkbox"/>		
Attestazione delle società e degli enti operativi					
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.					
VX4	<input type="text"/>	FIRMA	<input type="text"/>	Interpello	<input type="checkbox"/>

decadenza biennale del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.

Non esistono procedure semplificate per richiedere il rimborso e soprattutto il richiedente sarà soggetto a controlli analitici da parte della Agenzia delle Entrate che potrà richiedere una cospicua documentazione, dai registri IVA a tutte le fatture attive e passive e/o le copie cortesi anche in caso di

fatturazione elettronica.

L'erogazione del rimborso (che fino a 30.000 euro non necessita di garanzie da parte del contribuente) dovrebbe avvenire, ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 633/72 entro tre mesi dalla richiesta, ma più realisticamente avviene entro un anno. Il termini dei tre mesi vale però come data a partire dalla quale decorrono gli interessi del 2% su base annua come specificato dallo stesso DPR.

In questo periodo di pandemia le statistiche parlano purtroppo chiaro: una piccola impresa su tre

rischia di chiudere a causa dell'eccessivo calo di fatturato e per mancanza di liquidità. Se in extrema ratio la chiusura dell'attività è inevitabile, bisogna mantenere la lucidità non solo per espletare le dovute pratiche burocratiche e fiscali, ma anche per avvalersi dei diritti come indennizzi e rimborsi. In caso di dubbi o contestazioni non chiare ci si può sempre rivolgere ad esperti del settore o ad associazioni e confederazioni come la CILA che saranno sempre votati alla tutela della piccola impresa.



Le startup ai tempi del Covid-19

Costituzione e modifiche statutarie senza eccessivi formalismi, disciplina flessibile e variegata incentivi agli investitori e molto altro...



Articolo di
Helen Sanatkar Modabber

Nata a Roma, da padre persiano e madre italiana, dopo il diploma scientifico, ottenuto con il massimo dei voti, consegue la laurea magistrale in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma Tre. Da sempre appassionata di scrittura, che ritiene essere una tra le sue privilegiate forme espressive, negli anni ha conciliato la formazione tecnico-scientifica con quella classica collaborando, dopo la laurea, presso rinomati studi legali della capitale, nella trattazione di cause inerenti la responsabilità professionale medica.

Crede fortemente nella forza della cultura e della informazione quale strumento di libertà e indipendenza.

Si sente spesso parlare oggi-giorno di start up. Ma di cosa si tratta? Le startup rappresentano una forma di impresa intrinsecamente connotata dal carattere innovativo, aventi sede in Italia o un altro Paese dell'Unione Europea ed operante nel campo tecnologico. La principale caratteristica, oltre all'innovazione, è quella di essere imprese di nuovo conio ossia costituite da non più di 60 mesi. Tale peculiarità si rinviene anche dalla traduzione letterale del termine che rinvia alla fase iniziale, ossia di avvio, dell'attività imprenditoriale.

Tra le varie definizioni che sono state date, per rimanere fedeli al dettato normativo, ai sensi dell'art. 25 co. 2 DL 179/2012 una startup innovativa è una "società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione", che possiede una serie di requisiti come meglio ivi indicati, cui si rinvia per una lettura più completa di insieme.

L'oggetto sociale, come riportato alla lettera f) della medesima disposizione normativa, consiste nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tec-

nologico;

In quanto imprese di nuova costituzione sono previsti una serie di incentivi, sia a livello nazionale che sovranazionale, per supportarne la creazione e lo sviluppo. Tra questi, l'esonero dai diritti camera-li e dal pagamento delle imposte di bollo; la possibilità di costituirsi in modo informale ossia direttamente *on line* redigendo l'atto costitutivo mediante un modello standardizzato e tipizzato, senza l'intervento del notaio; parimenti, non è necessario l'operato notarile per apportare modifiche allo statuto ed è possibile creare categorie di quote sociali dotate di particolari diritti ulteriori e diversi da quelli previsti all'interno delle tradizionali forme societarie. Inoltre, presentano una disciplina societaria flessibile di modo che in caso di fallimento, non è previsto l'assoggettamento alla procedura concorsuale di solito stabilita per le imprese tradizionali.

Vi sono poi una serie di incentivi anche per le assunzioni, con possibilità di remunerazione flessibile, fermo restando il rispetto del minimo tabellare.

Ulteriore caratteristica, correlata a quella summenzionata della novità, è la temporaneità: tale tipo di forma societaria infatti è transitoria ossia nasce in vista anche di





una crescita nel tempo e quindi di una trasformazione in altre forme di gestione di impresa più sviluppate, salvo la denegata ipotesi di fallimento o cessazione dell'attività imprenditoriale prima del passo evolutivo. Per tale motivo possono ritenersi intrinsecamente momentanee.

Con il Covid 19 anche il decreto rilancio ha previsto una serie di agevolazioni come contributi a fondo perduto, proroga del termine di permanenza nel registro speciale

delle imprese di 12 mesi e detrazione pari al 50% per gli investitori. Nella specie, l'incentivo prevede una detrazione IRPEF del 50% coloro che investono nel capitale di rischio di startup, sulla base del Regolamento europeo "de minimis" n. 1407/2013.

A fronte dei suddetti privilegi previsti per incentivarne la costituzione non mancano anche gli svantaggi. Tra questi ad esempio il fatto che non possa distribuire utile per almeno 5 anni ex art. 25, c.2, lett e)

del DL 179/2012.

Tuttavia, secondo il parere del MISE tale divieto di distribuzione degli utili opererebbe esclusivamente in pendenza dell'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese, sulla base di una interpretazione letterale della norma che farebbe esclusivamente riferimento al periodo precedente l'iscrizione nella sezione speciale e durante l'iscrizione stessa, non anche *pro futuro*.

In conclusione appare una forma di attività imprenditoriale seppur allettante per color che vogliono cimentarsi partendo da zero, comunque non priva di rischi. Tra questi l'alta competizione con le aziende già stabilite sul mercato ed aventi la loro nicchia di riferimento.

Cila sul punto offre la propria assistenza e consulenza per coloro che volessero avviare l'attività di impresa, impegnandosi a seguire la pratica nei profili di contabilità, paghe e contributi oltre che in ordine agli adempimenti periodici.



Circa 11 miliardi di euro previsti per le imprese. I dettagli

Lo scorso 19 marzo è stato approvato il DL Sostegno 2021. Previsti contributi a fondo perduto per imprese, professionisti autonomi e titolari di partita IVA.



Articolo di Camilla Cavalli

Nata a Modena, il 19 settembre del 1996.

Nel 2015, terminato il liceo, si iscrive all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna e diventa dottoressa in Lettere Moderne.

Oggi vive a Roma, dove sta conseguendo una laurea magistrale in Editoria.

Sono cinque i principali punti di intervento previsti dal decreto-legge Sostegno, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo del 2021: sostegno alle imprese e all'economia, disposizioni in materia di lavoro, misure in materia di salute e sicurezza, enti territoriali, altre disposizioni urgenti. Per la realizzazione di questi obiettivi, articolati in 43 sottocategorie, sono stati stanziati 32 miliardi di euro, di cui 15 arriveranno già nelle prime settimane di aprile. I fondi a favore delle imprese e dell'economia ammontano a circa undici miliardi. L'intento del decreto è quello di intervenire tempestivamente e cercare di tutelare maggiormente tutti i soggetti colpiti dall'arrivo del coronavirus, con particolare attenzione per i proprietari di partita IVA e per le attività imprenditoriali, essendo questi tra i settori che già da adesso stanno riscontrando le principali conseguenze della crisi provocata dal COVID-19. A più di un anno di distanza dall'inizio del-

la pandemia, sono sempre di più, infatti, le attività economiche che hanno subito ingenti perdite, a causa delle sempre maggiori e stringenti chiusure, volte ad arginare il proliferare del contagio.

Il primo intervento previsto dal decreto Sostegno è lo stanziamento di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione. A questi destinatari si aggiungono poi anche gli enti non commerciali e del terzo settore, senza limitazioni o vincoli di classificazione dell'attività economica svolta. Potranno richiedere i contributi tutti coloro che, tra gli interessati, hanno subito tra il 2019 e il 2020 perdite di fatturato pari almeno al 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. L'importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, ripartendo la tipologia di compenso in cinque fasce: 60% per quanti hanno maturato ricavi



non superiori a 100mila euro; 50% per quanti hanno ricavato dai 100 mila ai 400mila euro; 40% per i profitti tra i 400mila e il milione di euro; 30% da 1 milione a 5 milioni; 20% per quelli compresi tra i 5 milioni e i 10. Il nuovo meccanismo ammette, così, tra i beneficiari anche le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni. Si rispetterà tuttavia, in ogni caso, il vincolo che impone che il contributo non sia inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per gli altri soggetti. Viceversa, la cifra non potrà superare i 150mila euro. Inoltre, rientreranno tra i destinatari del contributo anche le start up e le attività nate tra il 2019 e il 2020. Le imprese potranno scegliere se ricevere l'indennizzo tramite bonifico, erogato dall'Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente del beneficiario, o come credito d'imposta.

Per sostenere le imprese in questo momento di difficoltà, e arginare il più possibile ulteriori situazioni di crisi, saranno previsti anche interventi diretti mirati a ridurre i

costi delle bollette elettriche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, per un valore complessivo di 600 milioni di euro. Infine, il decreto Sostegno stabilisce, per tutta la durata dell'anno 2021, uno sconto del 30% sul canone Rai per locali, negozi e altre attività. Questi ultimi due interventi sembrano particolarmente vantaggiosi per tutte quelle imprese che, essendo, ad esempio, legate al settore della ristorazione, hanno dovuto tenere aperta la propria attività garantendo unicamente il servizio d'asporto. I costi di base per mantenere la struttura funzionante, e garantire la preparazione degli alimenti, risultano ormai, infatti, insostenibili per molti: le entrate ricavate dalle consegne a domicilio non permettono a tutti di coprire le spese complessive richieste dal mantenimento del locale - provocando così, di fatto, un ricavo insufficiente a continuare a lungo l'attività.

Nonostante i contributi a fondo perduto rappresentino una valida iniziativa a favore di commercianti, artigiani e imprese - che si aggiungono agli altri tentativi,

da parte dei molteplici precedenti decreti, di sostenere i settori economici e i singoli cittadini - così come, d'altronde, le altre modalità di intervento previste dal decreto Sostegno, questi provvedimenti non bastano di per sé a sanare una situazione già particolarmente critica. Le chiusure provocate dalle sempre maggiori restrizioni, conseguenti al dilagare del virus, hanno colpito duramente le attività e i proprietari di partita IVA. L'intento del Governo di cercare di aiutare i lavoratori è sicuramente positivo, ma per essere davvero efficace deve essere inserito in un progetto unitario e ben strutturato di sostegno e ripresa. Un obiettivo su cui si sta lavorando, tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i diversi decreti Ristori già emanati, e che CILA guarda con favore, nella speranza di veder presto realizzati più progetti e interventi a tutela dell'artigianato e delle imprese. Progetti che permettano una piena e completa ripresa dell'intero settore economico italiano, con un occhio rivolto anche al futuro.



Un mercato libero per l'energia delle nostre imprese

Il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia e gli effetti sulle PMI



Articolo di
Roberta Leo

Laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Foggia, si occupa di diritto amministrativo e legislazione dei beni culturali in qualità di cultore della materia presso lo stesso Ateneo.

Consegue a pieni voti il Master in Giornalismo e Critica dello Spettacolo all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e matura significative esperienze nell'Ufficio Stampa della Fondazione Emilia Romagna Teatro e l'Istituto di Alta Cultura - Accademia Nazionale di Danza. È critico di danza e teatro per radio web e riviste di settore.

Con il 2021 il mercato tutelato dell'energia elettrica del nostro Paese sta attraversando un processo di lenta e graduale liberalizzazione che si pone il raggiungimento di un vero e proprio mercato libero dell'energia. Stanno, infatti, cessando di esistere i vari requisiti per i contratti economici stabiliti dall'Autorità per l'energia (ARE-RA). Dopo numerose deroghe, il cammino verso la liberalizzazione, già iniziato nel 2020 con la cessazione del mercato tutelato dell'energia e del gas, sembra stia trovando una concreta attuazione con il decreto Milleproroghe 2021 che, appunto, proroga l'inizio ufficiale del mercato libero obbligatorio per tutti al 1° gennaio 2023. Il decreto, convertito in legge dal 28 febbraio 2020, ha previsto il termine di tale proroga rispettivamente al 1° gennaio 2022 per clienti domestici e per le microimprese e al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese con meno di 50 occupati e fatturato non superiore a 10 milioni di euro.

Dall'interpretazione della nor-

mativa si evince che *“il servizio è previsto per le piccole imprese titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, o che abbiano un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW e che il servizio a tutele graduali comporta che per il primo semestre dell'anno in corso le piccole imprese possano continuare a usufruire dei servizi dei fornitori a maggiore tutela, secondo le condizioni contrattuali già in essere e senza alcuna interruzione della fornitura. A partire dal 1° luglio 2021 il servizio verrà erogato dagli esercenti selezionati con procedure concorsuali ad hoc”*.

Per venire incontro alle necessità delle imprese prive di un fornitore nel mercato libero, l'Autorità per l'energia ha introdotto il servizio a tutele graduali con l'obiettivo di offrire alle imprese utenti un prospetto di valutazione personalizzato e, in seguito, usufruire della fornitura in modo continuativo.

Quando il percorso di liberalizzazione sarà completato ogni





impresa potrà usufruire di vantaggi notevoli. In primo luogo, potrà scegliere di servirsi della fornitura prendendo parte a condizioni contrattuali ed economiche migliori in quanto costruite valutando le singole necessità e i relativi consumi; inoltre, le imprese potranno affidarsi anche solo ad un unico fornitore di gas ed energia elettrica. Ciò rappresenta una grande novità dal momento che, in precedenza, il servizio di maggiore tutela prevedeva tariffe già prestabilite dall'Autorità

per l'energia. Ovviamente questo passaggio avverrà senza alcun disagio che potrebbe eventualmente derivare da momentanee interruzioni del servizio o altri interventi tecnici. Per attuare la transizione di mercato per le imprese sarà solamente necessaria, la sottoscrizione gratuita di un nuovo contratto con un fornitore di mercato libero. L'ARERA in stretta correlazione con l'Antitrust, continuerà a vigilare sulla correttezza dei fornitori sullo svolgimento, oltre che sul regolare

funzionamento del mercato libero.

Infine, alla liberalizzazione del mercato è legata anche la sostenibilità ambientale che sarà un'importante linea-guida per l'impresa nella scelta del fornitore. Infatti, saranno proprio le imprese le protagoniste assolute della trasformazione energetica, scegliendo l'operatore più adatto alla loro attività e attribuendo a quest'ultima un valore significativo nella produzione di fonti rinnovabili e nella transizione energetica.



Lavoratori della cultura, raramente appaiono come protagonisti riconoscibili

*In G.U. n. 40 del 17 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto 10 dicembre 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: Modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2016, recante: «Istituzione del regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano
Asse prioritario II del Programma operativo nazionale “Cultura e sviluppo” 2014-2020».*



Articolo di
Arianna Di Perna

Lombarda di nascita, si trasferisce a Bologna per intraprendere la carriera universitaria, si laurea al DAMS (Discipline Arti musica e spettacolo) e all'annessa magistrale. La passione per la scrittura l'accompagna da sempre e spera di riuscire a coltivarla come professione. Oggi segue un corso di alta formazione di cultura e archivi digitalizzati

Il decreto mette in luce il sostegno economico che vuole aiutare piccole e medie imprese a valorizzare il settore produttivo della cultura con un programma operativo dal 2014 fino all'anno appena passato; per avere delle soluzioni risolutive nel minor tempo possibile, si è giunti a un compromesso di competitività tra le piccole e medie imprese del settore creativo che mette in luce l'impossibilità di poter sviluppare il proprio lavoro di operatori museali, tecnici, organizzatori, musicisti, guide turistiche, fotografi, restauratori, curatori e altre figure professionali eterogenee che ruotano e vivono di cultura e spettacolo, a ampio raggio senza intralciarsi a vicenda. Il decreto infatti mette l'accento “sul riferimento alla piena realizzazione degli investimenti oggetto

di finanziamento, alle necessarie competenze amministrative e gestionali, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione, alla gestione delle risorse umane e all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e gestionale”, volendo mettere a punto un piano di riorganizzazioni di “Cultura e sviluppo” con sussidi che non hanno raggiunto tutti i lavoratori portando inevitabilmente cassa integrazione in costante ritardo, licenziamenti e la paura di non trovare un altro impiego nello stesso ambito.

L'inevitabile chiusura, in questa epoca di pandemia, che ha segnato tutti come individui e come lavoratori, ha messo in risalto come la cultura e l'istruzione non siano il primo pensiero delle istituzioni che non valorizzano quello che po-





trebbe dar linfa all'Italia applicato al turismo e alla valorizzazione artistica senza vederlo sempre paragonato alla competenza e al sapere.

Le attività strettamente culturali hanno appunto artigiani dello spettacolo che assumono l'idea che alcune attività non abbiano un ritorno in termini economici, ma contribuiscano comunque al progresso della società con un elevato valore estetico e artistico che arricchisce il patrimonio storico e culturale dell'Italia; i manufatti legati alla storia e alle caratteristiche di un determinato luogo e tempo storico.

Sul piano economico con l'arrivo del 2021, Il governo Draghi ha approvato un nuovo decreto, il Decreto Sostegni (ex Decreto Ristori) che prevede una serie di misure per venire incontro alle attività commerciali e ai lavoratori più colpiti dalle chiusure dovute all'epidemia di Covid-19, tra questi i lavorato-

ri dello spettacolo e del turismo con un bonus di 1000 euro per tre mesi. Ovviamente però non tutti i lavoratori sono uguali, infatti le imprese dello spettacolo dividono i lavoratori in dipendenti pubblici e lavoratori autonomi identificati come "liberi professionisti" e di conseguenza provvedono autonomamente al versamento dei loro contributi alla gestione INPS. Un libero professionista deve munirsi di certificato di agibilità per la messa in scena di uno spettacolo dal vivo, verificando data, luogo e personale assicurato. Per i lavoratori pubblici invece, ci sono varie categorie di contratto: a termine, intermittente nonché accessorio che vede *il contratto a tempo determinato che esclude dagli obblighi quantitativi introdotti dal Decreto Legge 34/2014, convertito dalla Legge 78/2014, quelli stipulati per particolari spettacoli o trasmissioni radio e tv. Inoltre, già*

nel 2013, con il Decreto Legge n. 76/2013 (convertito dalla Legge n. 99/2013) si era prevista l'esenzione per i lavoratori intermittenti dello spettacolo dal computo di durata massima della prestazione nel biennio.

Tutti hanno relazioni economiche diverse per la diversa formazione professionale e delle modalità operative inerenti alle connessioni coi mercati, con un particolare rilievo all'applicazione dell'innovazione, oggi più che mai alla base di qualsiasi formazione e alla capacità di rinnovamento. Nuovi standard di qualità e delle applicazioni tecnologiche e della commercializzazione di tutto ciò che gira intorno ad esso, considerandola non solo un'attività imprenditoriale ma più specificamente un'attività cultural-imprenditoriale.

Assunzioni al femminile

Esoneri contributivi totali per l'assunzione



Articolo di
Irene Ivanaj

È pittrice e laureata in Scienze politiche alla University of Exeter nel 2019, dove è stata redattrice degli inserti di filosofia di due riviste accademiche studentesche.

Nell'ultimo anno in Italia abbiamo assistito a un aumento della disoccupazione e della povertà e questa ha colpito maggiormente le donne. Il nuovo Governo, a questo proposito, ha annunciato l'intenzione di varare una serie di misure per mitigare questo fenomeno, con l'obiettivo inoltre di ottenere la parità salariale. Il 22 febbraio, su questo argomento, l'INPS ha emesso una circolare applicativa della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e un'estensione della Legge di bilancio del 2021. La circolare prevede che per le assunzioni femminili per gli anni 2021-2022 sarà riconosciuto al datore di lavoro l'esonero del 100% dei contributi per un importo fino ai 6000 euro annui. Si tratta di un decreto attuativo perfettamente in linea con i documenti e i progetti emanati dalla Commissione europea per il sostegno dell'economia a fronte dell'emergenza sanitaria. Ma ci sono diverse condizioni per accedere a questo esonero. Il primo è l'aumento netto dei dipenden-

ti rispetto ai 12 mesi precedenti: questo esclude tutti quei datori di lavoro che fruirebbero dell'esonero senza mettere in campo delle assunzioni reali. Per tutti quei dipendenti assunti part time, si prevede un calcolo delle ore e quindi dell'effettivo lavoro. Qualsiasi datore di lavoro potrà accedere al beneficio, ad eccezione delle organizzazioni statali e parastatali. Non è necessario che sia un'azienda: qualsiasi lavoratore autonomo, azienda agricola, gli enti morali ed ecclesiastici. La circolare prevede che diverse categorie di "donne lavoratrici" rientrino nell'esonero, analogamente a quanto previsto nella legge del 2012 con la quale l'esonero riguardava le "donne svantaggiate", intese come: - donne di almeno cinquant'anni d'età e disoccupate da oltre un anno; - donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti strutturali dell'Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (Campa-





nia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); - donne di qualsiasi età che svolgono professioni caratterizzate da una forte disparità occupazionale e che siano disoccupate da almeno sei mesi; - donne di qualsiasi età ufficialmente disoccupate da almeno due anni. Ogni anno, l'ISTAT pubblica una lista delle occupazioni a forte disparità uomo-donna come risultato della legge Fornero. Si tratta di donne che lavorano nei seguenti settori: agricoltura; costruzioni, industria estrattiva; acqua e gestione rifiuti, industria energetica; industria manifatturiera; trasporto e magazzino; informazione e comunicazione; ingegnere o architetto; amministratrici o direttrici d'azienda; artigianato tessile, del legno, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio; operatrici nell'industria dello spettacolo. L'agevolazione sarebbe estesa al part-time, in mi-

sura ridotta, per tutte le assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma non per il lavoro intermittente o per le prestazioni di lavoro occasionale, per l'apprendistato e per il lavoro domestico. Sicuramente il rinnovo e il rafforzamento di queste tutele per il biennio venturo porta solo vantaggi alle piccole imprese e gli artigiani che volessero assumere delle dipendenti per incrementare le loro attività. Il fatto che la legislazione comprenda moltissime lavoratrici è sicuramente un vantaggio. D'altra parte, ci sono alcuni punti deboli della legislazione che potrebbero andare a intaccare sia alcune categorie deboli di lavoratrici che i lavoratori autonomi e le piccole aziende che vorrebbero contare su un ventaglio di scelte maggiore. Ad esempio, la legislazione non prevede nulla soprattutto per le giovani, che tendono ad essere una

categoria contrattualmente debole e precaria. La legislazione ha voluto tutelare certamente le donne ultra cinquantenni, ma escludendo la maggior parte delle donne in età lavorativa, soprattutto non affrontando il problema della disoccupazione giovani. Un altro ambito non coperto dalla legislazione riguarda le donne che rientrano nella categoria dei "nuovi poveri" creata dalla pandemia, vale a dire le donne disoccupate da meno di due anni. Queste lacune potrebbero escludere tutta una serie di persone che durante gli ultimi anni si sono aggiornate professionalmente o che intendono cambiare settore di attività. Calata comunque in un contesto di forti agevolazioni economiche e di un piano di sostegno al settore produttivo del Paese, le nuove norme potrebbero avvantaggiare le imprese e sostenere l'occupazione delle donne lavoratrici.



Consorzio Artigiano Sviluppo Edilizia

Ufficio tecnico

Consulenza, studi di fattibilità, progettazione,
D.I.A., richieste di permessi di costruzione, assistenza e
consulenza per la partecipazione ad appalti
della Pubblica Amministrazione sul tutto il territorio nazionale.

Installazione e manutenzione impianti

Antincendio - Antennistici - Ascensoristici
Climatizzazione - Elettrici - Gas - Idraulica
Radiotelevisivi - Riscaldamento - Telefonici

Pronto intervento

Arredamento d'interni - Decorazioni e stucchi - Falegnameria
Fognature - Giardinaggio - Serramenti - Lavori edili
Lavori in ferro - Lavori stradali - Pannelli solari
Pulizia - Tappezzeria - Vetreria

Contatti:

Via Baccina 59b - 00184 Roma - Tel. 06.6797812 Fax. 06.6797661
E-mail: info@consorziocase.com - www.consorziocase.com

Direttiva UE, nuove soglie per l'e-commerce in ambito B2C

Sulla base della nuova normativa approvata lo scorso febbraio per il commercio digitale, a partire da luglio 2021 sarà attivo il portale "OSS"



Articolo di
Anna Elisa Bellavia

Laureata in Lingue ha successivamente conseguito una laurea magistrale in Metodi e linguaggi del giornalismo.

Pur avendo sempre lavorato in ufficio, sogna di girare il mondo, raccontando storie che possano aiutare gli altri e provare i piatti tipici del luogo, non necessariamente in quest'ordine.

Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 ha approvato il decreto legislativo riguardante l'IVA per le operazioni di commercio elettronico. Il documento riprende la Direttiva UE 2017/2455 del 5 dicembre 2017, che introduceva regimi speciali dedicati ai soli servizi di telecomunicazione, servizi di tele-radiodiffusione e servizi forniti per via elettronica.

A partire dal primo luglio 2021 le regole comunitarie circa l'imposta sul valore aggiunto, in ambito di commercio digitale si estenderanno a tutte quelle imprese che utilizzano portali di vendita (e-commerce) e marketplace (come Amazon, ebay).


Nell'ambito del progetto "Digital Single Market" (DSM) – il mercato unico digitale UE – l'introduzione di queste nuove regole mira a semplificare la vendita di merci tra i paesi dell'Unione Europea, eliminando le differenze fra i vari Stati. Fino allo scorso anno

infatti le regole circa applicazione e il pagamento dell'IVA avevano soglie che andavano dai 35.000 ai 100.000 € per i diversi Paesi, con eventualmente l'obbligo di aprire più partite IVA.

Le novità in materia di e-commerce, introdotte tramite il decreto legislativo che entrerà in vigore a partire dal prossimo luglio, riguarderanno sia l'abbassamento della soglia, sia le modalità di pagamento delle imposte.

Le attività di vendita a distanza nell'ambito del B2C (da un'impresa ad un consumatore) avranno a disposizione una soglia unica di 10.000 € per beni o servizi venduti negli Stati membri (ad esclusione quindi di quello di appartenenza). Superata la soglia, l'obbligo del pagamento dell'IVA potrà avvenire tramite il portale OSS (One Stop Shop), all'interno del quale verranno contabilizzate le quote dovute a ciascun Paese membro dove sono state effettuate le vendite oltre la





soglia stabilita.

In questo caso la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nel Paese all'interno del quale avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi; in Italia il portale sarà gestito tramite l'Agenzia delle Entrate.

Le modifiche alle norme vigenti, nell'ambito dell'e-commerce, sono considerate dalla Commis-

sione Europea un vantaggio per le piccole e medie imprese; i costi infatti saranno più contenuti rispetto a quelli attuali. Per i proprietari di e-commerce che superano la soglia stabilita, sarà comunque possibile registrarsi nel Paese di destinazione e versare l'IVA secondo le regole attualmente in vigore. L'iscrizione al portale OSS infatti è facoltativa.

Altra importante novità riguarderà le vendite di beni importati da paesi terzi: in questo caso l'esenzione dell'IVA per i beni di basso valore è abolita, ma fino a 150€ il pagamento sarà semplificato.

Le novità del caso sono:

- pagamento dell'imposta nello stato del consumatore;
- introduzione del sistema IOSS (Import One Stop Shop), ovvero





una piattaforma per il pagamento dell'IVA a carico del venditore.

Per le piccole e medie imprese italiane il nuovo sistema avrà sicuramente vantaggi dal punto di vista burocratico. Fino ad oggi uno degli aspetti positivi poteva essere il limite di soglia per le vendite: le attività più piccole infatti difficilmente potevano raggiungere il tetto per ciascuno Stato, evitando quindi la registrazione nei Paesi di destinazione. Col nuovo sistema, sebbene la soglia di 10.000€ cumulativa per

tutti gli Stati sia ridotta, la modalità di pagamento risulta senza dubbio semplificata. Al di sotto del limite stabilito è bene ricordare che la prestazione dell'IVA è imponibile nello Stato di appartenenza dell'attività.

L'adozione del portale porterà sicuramente vantaggi nella gestione degli e-commerce dal punto di vista fiscale, ma superata la soglia, l'obbligo di pagamento per ciascuno Stato interessato potrebbe risultare oneroso, vista l'applicazione

di aliquote specifiche.

L'attuale situazione di pandemia, a livello mondiale, ha sicuramente incrementato l'utilizzo delle piattaforme di vendita online, grazie alle quali alcune tipologie di piccole imprese sono riuscite a sopravvivere. L'evoluzione della normativa e la semplificazione delle procedure relative alle vendite a distanza, potrebbero proiettare il commercio del nostro Paese verso il futuro.



Legge di Bilancio 2021, indennizzo per cessazione attività

Nel dettaglio tutto ciò che riguarda la nuova normativa



Articolo di
Arianna Scarozza

È nata a Roma il 23 novembre 1988. Ha frequentato il liceo scientifico, dopo di che ha collaborato con differenti testate giornalistiche soprattutto di natura sportiva.

Nella vita ha due grandi passioni, scrivere e correre, dato che entrambi servono per raggiungere quella libertà d'animo a cui tutti noi aspiriamo.

Non è mai una bella notizia quando si chiude un'attività, merce che perde valore, personale che resta privo del lavoro. Ma con la legge di bilancio 2021 i commercianti potranno usufruire dell'indennizzo per cessata attività. I titolari di questa norma sono coloro che non hanno ancora raggiunto i requisiti per il pensionamento di età avanzata. L'indennizzo per cessazione di attività commerciale (D.Lgs. n. 207/1996) è valido anche per coloro che hanno cessato l'attività nel 2017. Questa legge stabilisce che l'indennizzo per la cessata attività, per tutto il 2021, sarà onere dello stato. L'aliquota ora è pari allo 0,9% ma dal 2021 sarà pari allo 0,48%. Lo 0,046% serve a finanziare il fondo, mentre il restante 0,02% è devoluto alla Gestione dei contributi commercianti. Andiamo ad analizzare nel dettaglio ciò che è variato per quanto riguarda l'indennizzo di 516 euro al mese fino al pensionamento, ripreso nella Legge di Bilancio 2021. Coloro

che possono usufruire di tale legge devono avere i seguenti requisiti: avere un'occupazione professionale che acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in sede fisse o attività commerciale su aree pubbliche. Ma non rientrano tutte quelle attività come la vendita all'ingrosso o al dettaglio. È inoltre necessario che i richiedenti abbiano compiuto 62 anni per gli uomini e 57 anni per le donne e che si risulti registrati, per 5 anni e più, alla gestione dei contributi. Un'ulteriore richiesta è quella che gli interessati abbiano definitivamente cessato la propria attività e si siano cancellati dal registro delle imprese presso la Camera di commercio. Questa misura comincia ad avere effetto dal primo giorno del mese seguente alla presentazione della domanda, la quale deve essere presentata online sul sito dell'Inps dove bisogna andare su "tutti i servizi" e poi alla voce "Domanda indennità commercianti". Intervenuto sull'argomento





il presidente di sistema Impresa Berlino Tazza <<Grazie all'attivismo e alla mobilitazione della nostra confederazione che ha dato un contributo per svolgere un'azione efficace insieme alle altre associazioni di categoria è stato possibile raggiungere un risultato molto importante>>. Ha proseguito Tazza <<L'indennizzo per la cessazione

delle attività commerciali non solo interviene a partire dall'1 gennaio 2019 ma si estende fino alle cessazioni avvenute nel corso degli anni 2017 e 2018. Si tratta di uno strumento molto utile, più volte reiterato negli anni passati, che ha consentito a molti imprenditori colpiti dall'evoluzione del mercato di percepire una forma di so-

stegno al reddito fino al momento del pensionamento>>. È certo che in un periodo in cui ci troviamo, questa norma è molto utile per chi ha chiuso un'attività da poco e non solo per via del Covid anche se è una goccia rispetto alla marea di chiusure a cui stiamo assistendo da un anno a questa parte. Infatti le cicatrici di questa pandemia continuano a mietere vittime e saranno in 17 mila su 55 mila a chiudere le saracinesche. Coloro che soffrono di più sono sicuramente i ristoratori che di fronte all'ennesima zona rossa in diverse zone di Italia, sono stati costretti a rimanere con le saracinesche abbassate. Altre fasce colpite sono sicuramente quella dell'abbigliamento, quelle sportive e quelle del beauty. Speriamo che ci saranno aiuti anche per quelle categorie come operatori turistici che sono troppe volte messe in ombra, sperando in un'estate piena di sole.



Autorizzate le attività di mensa e catering durante la pandemia

Lo stop ai servizi di ristorazione nelle regioni a più alto rischio di contagio non sospende le attività di mensa e catering. Il Ministero dell'Interno risponde alla Prefettura di Latina e illustra le modalità di prosecuzione degli esercizi interessati.



Articolo di
Laura Meccio

Laureata in Lingue straniere presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", si interessa di giornalismo e traduzione. Attualmente sta proseguendo la sua specializzazione nell'ambito della comunicazione e del marketing.

Con nota n. 4779 del 22 gennaio 2021, il Ministero dell'Interno ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione di mense e catering continuativo su base contrattuale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. c), del d.P.C.M. 14 gennaio 2021.

La nota, sottoscritta dal Vice Capo di Gabinetto Paolo Formicola, giunge in risposta a una richiesta avanzata dalla Prefettura di Latina, che aveva evidenziato la necessità di diffondere ulteriori precisazioni per una corretta interpretazione della norma.

Il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 prevede che, nelle aree del territorio nazionale che presentano uno scenario di elevata gravità della situazione epidemiologica e un alto rischio di contagio, siano sospese

le attività dei servizi di ristorazione, come bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie.

Tuttavia, come ulteriormente specificato dal Gabinetto del Ministro dell'Interno, il decreto consente una deroga per "lo svolgimento, all'interno di pubblici esercizi, dell'attività di ristorazione in favore dei lavoratori di aziende con le quali tali esercizi instaurino, onde erogare il servizio di mensa, un rapporto contrattuale per la somministrazione di alimenti e bevande".

La condizione è che alla base del servizio ci sia un contratto, stipulato tra esercente e datore di lavoro, che autorizza l'attività di ristorazione in favore dei lavoratori dipendenti nel locale convenzionato.

Rimane, ovviamente, l'obbligo per i gestori di svolgere l'attività nel rispetto dei protocolli nazionali e delle indicazioni di carattere





igienico-sanitarie per la somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre, al fine di agevolare le autorità di controllo nelle operazioni di accertamento della sussistenza dei requisiti che consentono il proseguimento delle attività di mensa e catering, l'esercente deve rendere prontamente disponibile copia dei contratti sottoscritti con le aziende, così come gli elenchi nominativi del personale, preventivamente individuato, beneficiario del servizio.

Resta esclusa, invece, la possibilità per i titolari di partita IVA o liberi professionisti di instaurare

con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande. Tale attività non può, infatti, essere ricondotta alle attività di mensa e catering continuativo precedentemente menzionate.

Il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 è stato sostituito dal d.P.C.M. 2 marzo 2021, che trova applicazione a decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021. La nuova delibera assorbe sostanzialmente la normativa prevista dai precedenti decreti presidenziali, confermando anche le misure relative alle attività di ristorazione. Ferma restando la

modulazione delle misure di contenimento del contagio in base all'evoluzione del livello di rischio nelle diverse aree del territorio nazionale, in base all'art. 27, comma 4 del d.P.C.M. 2 marzo 2021, "continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro", sempre nel rispetto dei protocolli anti-contagio e delle linee guida nazionali.

Per i gestori di attività di ristorazione che si collocano nella finestra individuata dalla nota del Ministero dell'Interno, si apre quindi un'opportunità per continuare a svolgere il proprio lavoro nel rispetto delle norme anti-Covid. Una possibilità che può aiutare alcuni operatori del settore ad attenuare le conseguenze economiche della pandemia, pur nella persistente gravità della crisi che, in attesa di significativi avanzamenti nella campagna di vaccinazione e in uno scenario ancora grave della pandemia, continua a costringere i ristoratori a chiusure prolungate e sacrifici insostenibili.



PAP vs Covid

Il perché della proroga al 15 maggio



Articolo di
Benedetta Russo

Laureanda presso l'Università Lumsa di Roma, alla facoltà di Scienze politiche e internazionali, nello scrivere ha trovato una delle sue grandi passioni. Lo considera un "riflesso involontario" della sua personalità perché significa poter viaggiare e perdersi nel proprio mondo di pensieri e riflessioni e ciò che le ha permesso di maturare molte delle scelte compiute sino ad oggi.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica, cita nel protocollo interno di fine gennaio 2021 quanto segue: "preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo e da alcune amministrazioni regionali, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione in relazione alle problematiche tecniche evidenziate nel periodo Covid, si ritiene necessario accettare e quindi avviare la cosiddetta proroga".

Parliamo di PAP riferendoci al documento con il quale gli operatori biologici, direttamente o tramite soggetti delegati, dichiarano la qualità e le quantità delle loro produzioni agli organismi di controllo e certificazione. Con questo modulo, il ministero compie così un ulteriore passo verso il processo di totale informatizzazione degli adempimenti amministrativi di responsabilità degli operatori bio-

logici, nonché di trasparenza dei procedimenti burocratici, che vanno così a semplificarsi.

Il fatto che sia stata prorogata la sua presentazione (oltretutto a ridosso dal termine originale) non si afferma come novità agli occhi dei produttori, che da anni ormai si vedono spostato il suo termine al 15 maggio, con l'intenzione di farlo coincidere con la presentazione della certificazione unica. Nonostante le ragioni differiscano, anche quest'anno il PAP verrà consegnato entro il 15 maggio 2021, a discapito della sua precedente scadenza del 31 gennaio 2021.

La proroga in questione è estesa a tutte le tipologie di PAP previste dall'art.2 del D.M. 18321 del 2012 e quindi al PAPV (Programma Annuale delle Produzioni Vegetali); al PAPZ (Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche); al PAPA (Programma Annuale delle Produzioni d'Acquacoltura); al PAP (Programma Annuale delle Preparazioni); e al PAI (Programma Annuale delle Importazioni).

La mancata consegna entro la





data termine è da sempre considerata una non conformità e comporta il provvedimento della diffida, soprattutto perché il PAP fornisce una maggiore trasparenza ai consumatori sul metodo di produzione e la qualità del singolo prodotto offerto.

Ma quali sono i motivi (legati al periodo Covid) di questa proroga? Pare che essa sia stata necessaria causa adozione del fascicolo aziendale in modalità grafica da parte dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), con il conseguente riposizionamento dei

limiti catastali. Ciò ha determinato disallineamenti con i dati presenti nella notifica di attività biologica, impedendo l'inserimento nel SIB (Sistema Informatico Biologico) delle informazioni previsionali riguardanti i programmi annuali di produzione vegetale. La richiesta di posticipare da parte del mondo associativo e delle amministrazioni regionali è pertanto dovuto alla volontà di risolvere questi disallineamenti.

Ciò che meriterebbe di essere specificato è il fatto che ben pochi, se non nessuno, degli esponenti del

MIPAAF si sia espresso a riguardo. Per gli imprenditori di piccole e medie imprese, agricole e non, non vi sono infatti fonti di riscontro in merito alla questione, l'unico punto da cui partire e a cui affidarsi è la suddetta proroga, seguita dal nulla.

Mancanza di commenti che da un lato può essere facilmente giustificata con i numerosi impegni dei ministeri vista la situazione sempre più volubile in ambito Covid, ma che dall'altro si scontra con l'importanza sempre maggiore delle produzioni agricole e biologiche e della loro stabilità.



Incentivi ISMEA per giovani imprenditori agricoli

Obiettivo: favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l'ampliamento di aziende agricole già esistenti.




Articolo di
Cristiana Ricci

Nata a Roma nel 1997, laureanda di giurisprudenza, in Teologia del Diritto e Diritto Civile, studia dal 2016 alla LUMSA UNIVERSITÀ con sede a Roma. Diplomata a liceo classico. Nella vita è appassionata di sport, cultura e scrittura. Ha praticato volontariato sportivo con Special Olympics. Ama leggere. I libri sono i suoi migliori amici. Innamorata di scrittura e composizione. Vuole fare della sua passione il proprio lavoro. È alla sua prima esperienza giornalistica.

Quest'anno, nel mondo agricolo i riflettori sono puntati sul bando ISMEA. Come tutti sappiamo, il SARS-COVID 19 ha stravolto il fragile equilibrio italiano e ha gettato via gli sforzi fatti per arginare la grave crisi economica che, dal 2008, come un'onda anomala, ha sgretolato l'economia mondiale. Da anni, oramai, esistono fondi che possono aiutare le categorie di lavoratori che risentono di gravi problemi sociali, economici e, da qualche tempo, pandemici. Quest'anno, ovvero il 2021, in agricoltura si è avuta un'importante innovazione con la pubblicazione del nuovo bando per ottenere finanziamenti; il bando ISMEA. L'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ovvero, ISMEA, è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo del 1999. Storicamente, questa istituzione non esisteva ed era la Cas-

sa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del D.lgs. 121/1948, l'organismo fondiario chiamato ad occuparsi della formazione delle imprese agricole gestite da coltivatori diretti, anche in direzione di un loro miglioramento strutturale. Infatti secondo la legge del 1965, la Cassa provvedeva altresì ad agevolare il miglioramento delle aziende costituite con la prestazione di garanzie fidejussorie nelle operazioni di credito agricolo agevolato e concedere finanziamenti agevolati per l'attuazione di interventi di miglioramento agrario. In un momento successivo, l'articolo 6 della legge n. 491 del 1993 aveva previsto il riordino o la soppressione, con apposito regolamento ministeriale, degli enti vigilati dal Ministero delle risorse agricole, fra i quali era compresa anche la Cassa per la formazione della proprietà contadina. Infine, l'art. 4 della legge 441/1998 aveva affidato alla Cassa compiti specifici per la ristrutturazione fondiaria nell'ambito degli inter-





venti per l'imprenditoria giovanile in agricoltura. Inoltre il D.P.R. nel 31 marzo 2001, n. 200 ha disposto le norme statutarie e regolamentari, nonché il riordino dell'ISMEA, ora denominato "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare", con il mantenimento del precedente acronimo. Secondo tale regolamento, il nuovo Istituto deve perseguire le seguenti finalità: rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari; erogazione di servizi di analisi e informazione per la commercializzazione, valorizzazione e promozione di prodotti agricoli, ittici e alimentari; svolgimento, nel rispetto della programmazione regionale, delle funzioni precedentemente attribuite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Il nuovo e attesissimo bando, si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto

forma di ditta individuale o di società e sono composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti.

I giovani, nuovi capitani delle imprese, possono chiedere i fondi se hanno rilevato e costituito la nuova attività da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale o con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana. Inoltre i nuovi proprietari, possono ampliare le imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane. Si possono investire fino a 1.500.000 €, con una durata da 5 a 15 anni. Vi sono molte agevolazioni correlate a questo bando ISMEA, che ha deciso di aprire il proprio campo di applicazione anche alle regioni del Centro Nord. Questi incentivi comprendono il mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non

superiore al 75 % delle spese ammissibili. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati si può optare per un contributo a fondo perduto fino al 35 % della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a tasso zero, di importo non superiore al 60 % della spesa ammissibile. Infine, per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo saranno concesse agevolazioni nel limite massimo di 200.000,00 €. Non vengono finanziati, nel bando, diritti di produzione, animali e piante annuali, lavori di drenaggio, impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, investimenti di sostituzione di beni preesistenti, lavori in economia, impianti e macchinari usati, capitale circolante.

L'artigianato nasce con l'insegnamento pratico nelle botteghe artigiane. Un tempo, un prodotto artigianale avevano un significato di qualità che ora si è perso. Si dovrebbe incentivare i giovani ad andare verso le botteghe. Ma anche la bottega deve avere un sostegno da parte della collettività. Sono state fatte riforme atte a scoraggiare le imprese. La responsabilità è soprattutto regionale, a livello di sviluppo del settore, ma anche del governo stesso. Chi regge le istituzioni, non sa nemmeno che servizio è l'artigianato. L'art. 45 della Costituzione stabilisce che l'artigiano è e rimane un soggetto molto debole; il proprio valore lo ha nelle mani, sa trasformare le materie prime in prodotti di pregio. Si dovrebbe tutelare la categoria innanzitutto con la detassazione, soprattutto a chi ha due o tre addetti, le piccolissime imprese. E l'indirizzare i giovani nelle botteghe artigiane, toglierli dalla strada. La gioventù allo sbando è figlia della mancanza di ricollocazione lavorativa.

*Il Presidente
Antonino Gasparo*



A *r t* **I** *g i a n a t o*
& **I** *m p r e s a*

Direzione e Redazione:

Via Sant'Agata dei Goti, 4

00184 - Roma

Tel: 06.69.92.33.30

Fax: 06.67.97.661

Email:

consulenza@cilanazionale.org

comunicazione@cilanazionale.org